IL CASO.it

R.G.V.G. n. 1961/2026

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella seguente composizione:

dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo	Presidente
dott. Angelo Del Franco	Consigliere
dott. Erminia Catapano	Consigliere relatore

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel processo civile d'appello iscritto al n. 1961 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2026,

con oggetto: CONCORDATO SEMPLIFICATO, reclamo ex art. 25 *sexies*, co. 6 e art. 247 d. lgs. 14/2019, pendente

TRA

* rappresentata e difesa, giusta procura in atti nel fascicolo telematico del reclamo, dall'avv. Pasquale Giaquinto (c.f.: *

Reclamante

E

* (C.F. * , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. * , presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domicilia presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domicilia

Reclamato

NONCHE'

* , in persona del legale rappersentante p.t. e *

* , in persona del legale rappersentante p.t.

Reclamati non costituiti

§§§

FATTO E DIRITTO

1. La proposta di concordato semplificato

In data 16/09/2025, l'odierna reclamante ha presentato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere domanda di omologa di concordato semplificato ai sensi dell'art. 25 *sexies*, co. 1, CC..II.. del seguente contenuto.

La proposta concordataria consisteva nella liquidazione del patrimonio mediante vendita atomistica dei singoli cespiti costituenti il patrimonio attivo, con la previsione che il socio

unico della società proponente era disponibile, condizionatamente all'omologa del concordato semplificato, a versare, a titolo di finanza aggiuntiva, a sostegno del piano, l'importo di 50.000,00 euro, da versare a mezzo di cinque assegni circolari intestati alla società.

1.1. Il decreto di rigetto impugnato

Con decreto emesso in data 20.7.2026 il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto la proposta di omologa, volta all'ammissione al concordato semplificato sulle base delle seguenti valutazioni:

--l'ausiliario riferisce che appare carente l'analisi dell'esperto, dottoressa * , nella parte in cui afferma che la proposta garantisce ai creditori privilegiati un trattamento non inferiore a quanto realizzabile in liquidazione, poiché non tiene in considerazione che l'attivo della liquidazione giudiziale, oltre a tutti i beni del debitore al momento dell'apertura della procedura, può essere aumentato mediante l'esercizio di azioni di revoca e di azioni risarcitorie o recuperatorie;

-- che "non vi è redazione della check list per la valutazione della coerenza del piano di risanamento" e che la relazione non include eventuali attività di liquidazione giudiziale correlate ad ipotesi di responsabilità/azioni revocatorie;

--che osta all'omologa il rilievo spiegato dall'opponente * , secondo cui "*nella proposta di concordato semplificato presentata dalla società, in merito al "debito potenziale v/Erario", a parere dell' * , non risulta rispettato*

l'ordine delle cause di prelazione previsto espressamente dall'art. 25-sexies comma 5 CCII. Infatti, per tale debito privilegiato viene proposta la percentuale del 5,5% come per i restanti debiti chirografari degli Enti Locali e Banche. La violazione di legge comporta l'inammissibilità del piano concordatario e della sua omologa".

2. Contenuto del reclamo

In data 30.7.2026 avverso il decreto di rigetto dell'omologa ha proposto reclamo dinanzi a codesta Corte la debitrice istante formulando diverse censure.

Con il primo motivo denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 25-sexies, commi 3 e 5, CCII" per aver erroneamente il tribunale valorizzato, quale causa autonoma di inammissibilità, le possibili azioni revocatorie, recuperatorie e di responsabilità non specificamente identificate né quantificate, il che configurerebbe un eccesso di potere giurisdizionale per aver negato l'omologa sula base di mere congetture, non supportate da elementi fattuali concreti

Con il secondo motivo denuncia l'omessa valorizzazione della finanza esterna di € 50.000,00 documentata da assegni circolari non trasferibili e della comparazione favorevole rispetto alla liquidazione giudiziale.

Con il terzo motivo si duole che il tribunale avrebbe valorizzato l'omessa indicazione di una check list per la valutazione della coerenza e fattibilità del piano di risanamento quale causa autonoma di inammissibilità del piano, mentre non avrebbe valutato la relazione favorevole dell'esperto, nella quale le verifiche di coerenza erano contenute e che ciò darebbe luogo a difetto di motivazione del diniego.

Con il quarto motivo denuncia il travisamento dei dati contabili prodotti e l'"omessa valutazione della riconciliabilità dei diversi prospetti della massa passiva".

Con il quinto motivo censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la proposta violasse l'ordine delle prelazioni tra i crediti.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita con memoria in data 3.2.2024 *

*

3. Difese di * Direzione Provinciale di *

L'ente, con riferimento alla situazione debitoria lamenta:

L'inattendibilità dei dati contabili posti a base del piano, ovvero

- che dall'attività di consolidamento del debito fiscale fino all'anno d'imposta 2025 emerge un **debito erariale** iscritto a ruolo, **pari a circa € 173.822,67,** cifra

incompleta, in quanto priva della debitoria relativa alle dichiarazioni presentate e non ancora liquidate e alle dichiarazioni non ancora presentate, per le quali la società non ha autocertificato i debiti;

- che il debito tributario indicato dalla società, invece, è ben inferiore, risultando pari ad € 139.989,63, oltre aggi per € 3.078,74.

- che a ciò si aggiunge il debito potenziale verso l'Erario (per un importo complessivo **di € 794.969,65), quantificato dalla società in € 300.000,00** relativo all'accertamento n. * per l'anno d'imposta 2018 ed oggetto di contenzioso, deciso con sentenza CGT I grado n. 5199/07/2025, depositata il 4/12/2025, che ha accolto parzialmente il ricorso della parte. Per l'effetto della sentenza, il debito ammonta ad € 589.206,76 (di cui € 422.829,00 a titolo di imposta, € 97.808,76 a titolo di interessi ed € 68.569,00 a titolo di sanzioni).

Conclude, sul punto, che la mancata o inesatta rappresentazione della debitoria inficia la legalità del piano e la possibilità di adempimento, determinandone l'inammissibilità.

In secondo luogo, * insiste sull'inammissibilità della proposta per la **violazione dell'ordine delle prelazioni,** deducendo, a riguardo,

- che nel piano proposto è previsto:

1. il soddisfacimento integrale (100%) di tutti i crediti prededucibili e delle spese della procedura;
2. il soddisfacimento integrale 100% del credito del dipendente assistito da privilegio ex art. 2751 bis, n.1) CC;
3. il soddisfacimento integrale 100% del credito * ;
4. il soddisfacimento parziale nella misura del 6,5% dei debiti tributari e INAIL;
5. il soddisfacimento parziale nella misura del 5,5% dei debiti verso enti locali;
6. il soddisfacimento parziale nella misura del 5,5% dei debiti verso banche;
7. il soddisfacimento parziale nella misura del 5,5% del debito tributario contestato;
8. il soddisfacimento parziale nella misura del 4,6% dei debiti verso fornitori.

Illustra che, conseguentemente, determina violazione dell'ordine delle prelazioni, atteso che la medesima percentuale prevista per il debito tributario è contemplata per i crediti chirografari verso banche ed Enti Locali.

Fissata la comparizione per l'udienza del 23.9.2026, svolta in trattazione scritta, all'udienza il Collegio, acquisite le note di trattazione sostitutive della presenza fisica delle parti costituite, si è riservato la decisione.

§§§

4. Il reclamo è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

Esame del primo e terzo motivo sulla fattibilità del piano e sulla convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria.

4.1. Va premesso che espressamente la disciplina dirimente, contenuta nell'art. 25 *sexies*, co. 1, CC.II. condiziona l'omologa alla "fattibilità del piano", che costituisce, anche solo per l'interpretazione letterale della norma, requisito costitutivo e autonomo del vaglio di ammissibilità del piano, di guisa che la sua carenza è in sé sufficiente a determinarne il rigetto.

Ciò posto, a rigetto del primo e del terzo motivo, connessi, deve condividersi pienamente la valutazione del tribunale che non sia indicato affatto in che modo concretamente è garantita l'effettiva eseguibilità del piano (a titolo meramente esemplificativo, nulla di preciso è detto sull'origine e la natura dei crediti, sulla loro svalutazione; nulla è indicato sulle ragioni della svalutazione delle rimanenze fino all'azzeramento del loro valore).

Inoltre, l'ausiliario ha evidenziato, in senso critico circa la fattibilità del piano, che per le azioni di recupero dei crediti citate nella relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria del 12/02/2025 nell'ambito della procedura di composizione negoziata, agli atti non vi è alcun riferimento all'esistenza di formali giudizi.

Ad aggravare il giudizio sulla fattibilità vi è quanto evidenziato dall'ausiliario per l'aumento di un debito verso una banca e per il costo del commissario liquidatore terzo non calcolati nel passivo:

"In data 30/01/2026, la Banca ADEXA S.p.A. ha provveduto al deposito della precisazione del proprio credito determinato in euro 30.374,54, rispetto al valore riportato nel piano per euro 25.772,69. Pertanto, il Piano andrebbe implementato per essere adeguato all'importo come precisato" (così relazione dell'ausiliario, pagina 17); ed ancora: "*Per quanto in ricorso sia esplicitata la disponibilità dell'amministratore a curare le fasi della liquidazione, va comunque tenuto conto tra le spese di giustizia del compenso per l'attività di un Commissario liquidatore terzo,*

rientrando nel potere decisorio del Tribunale le valutazioni in merito all'opportunità della relativa nomina.

Per quanto attiene alla quantificazione del compenso del Commissario liquidatore, non previsto nel piano, andrebbe contemplato, quantomeno, il medesimo importo previsto per l'ausiliario, con riferimento ai valori di attivo e passivo indicati nel piano, ritenendo di dover dimensionare il piano sulla previsione di massimo costo:

onorario minimo 9.835,81 – onorario massimo 15.438,79

I compensi su determinati vanno maggiorati di IVA e cassa previdenziale e, pertanto, nel doverne tener conto il Piano per la voce spese di giustizia andrebbe implementato per euro 25.412,00" (così relazione dell'ausiliario, pagina 17).

Conseguenza finale di questi rilievi, circa l'aumento del credito bancario e delle spese di giustizia, è il fatto che detti aumenti assorbirebbero "quasi nella totalità l'apporto della finanza esterna, lasciando a disposizione dei creditori il solo attivo derivante dalla liquidazione atomistica dell'attivo societario, che nell'attuale prospettazione non include valori a fronte di rimanenze, che in relazione ai crediti lascia intendere l'esistenza di notevoli difficoltà di recupero e che, in ogni caso, per le criticità su evidenziate potrebbe non tradursi nella liquidità quantificata nel Piano" (*così relazione dell'ausiliario, pagina 18*).

Ancora, incide, a parere della Corte, sul giudizio – negativo – di concreta fattibilità del piano il rilievo, formulato sia dall'ausiliario, sia dalla reclamata, delle imprecisioni nei documenti contabili e nel piano stesso.

In particolare, l'ausiliario ha rilevato che *"In relazione alle rettifiche di riconciliazione su riepilogate, la sottoscritta evidenzia le note esplicative dell'amministratore riportate nella Relazione situazione patrimoniale economica e finanziaria:*

la svalutazione dei crediti verso clienti dell'80%, così motivata "trattasi di crediti iscritti in bilancio da molti anni, altri per i quali sono in corso attività di recupero e altri che il management ritiene assolutamente inesigibili";

la voce crediti diversi per euro 51.000,00 definita "posta contabile" per "mere appostazioni contabili o pagamenti effettuati senza il relativo documento contabile";

cassa contanti per euro 14.977,35 svalutata del 50% in quanto "tenuto conto che potrebbe trattarsi di una cassa solo contabile e da riscontrare si è provveduto ad una

svalutazione prudenziale del 50%"; i crediti per fatture da emettere per euro 90.258,66 definiti "posta contabile" e quindi ritenuti non esigibili.

*Dalla contabilità, in particolare dal libro giornale e dalle relative schede contabili, risulta che la voce crediti diversi per euro 51.000,00 definita dall'amministratore "posta contabile" per "mere appostazioni contabili o pagamenti effettuati senza il relativo documento contabile" trae origine dalla scrittura di giroconto effettuata al 30/12/2023, che per euro 51.000,00 istituisce il conto Crediti diversi e fa sì che il saldo della * da euro 53.902.13 passi ad euro 2.902,13.*

Nulla viene detto in merito alle rimanenze, che dalla situazione contabile al 31/12/2024 risultano riportate come rimanenze iniziali per euro 285.796,00 e finali per euro 64.840,00 e non contemplate nell'attivo liquidatorio. Peraltro, dalla situazione contabile al 31/12/2024 si evincono anche acquisti per materie prime per 81.313,05, che sommati alle rimanenze iniziali e diminuiti delle rimanenze finali portano al valore di beni in giacenza di euro 302.249,05, a fronte dei quali risultano però emesse – si evidenzia – fatture di vendita solo per euro 133.637,77. Va evidenziato che risultano anche sopravvenienze passive per complessivi euro 226.217,78 non meglio specificate".

E' evidente che l'intero paragrafo intitolato dall'ausiliario "criticità della documentazione agli atti", appena riportato, rende ancor più evanescente l'attendibilità e la fattibilità del piano proposto.

A fronte di tali rilievi critici deve anche ritenersi inammissibile il motivo nella misura in cui la reclamante non ha nemmeno indicato quali sarebbero le indicazioni concrete di fattibilità del piano che il tribunale avrebbe trascurato di considerare.

§§§

4.2. Sotto altro profilo, assai incisiva è la valutazione negativa da parte dell'ausiliario, del confronto tra l'ipotesi liquidatoria e quella di composizione della crisi (la società ovviamente sostiene che i cerditori riceverebbero dal concordato semplificato più di quello che riceverebbero dalla liquidazione giudiziale), non avendo la società incluso nell'ipotesi liquidatoria eventuali attività di liquidazione giudiziale correlate ad ipotesi di responsabilità/azioni revocatorie; tanto più pregnante appare alla Corte questo rilievo critico se si considera che l'ausiliario del tribunale, in modo analitico, nella sua valutazione finale, dopo aver segnalato suddetta criticità, ha elencato tutti gli immobili

di cui sono proprietari gli ex amministratori per significare che eventuali azioni di responsabilità con esito positivo avrebbero anche effetti concreti per i creditori. Appare generico e di stile l'inserimento nel Piano dell'afferamzione che non vi sono i presupposti per azioni siffatte, a fronte di tutti i rilievi critici sulle voci contabili, sull'importo dei debiti, sulla genericità dell'indicato recupero dei crediti, sulla inspiegabile scelta di azzerare il valore delle rimanenze.

§§§

4.3. Esame della questione del rispetto delle cause legittime di prelazione.

E' infondato il quinto motivo di reclamo, che tocca il cuore della questione – assolutamente dirimente - posta fin dalla prima fase dinanzi al tribunale da *

*

Vale la pena di rimarcare che nel concordato semplificato ex art. 25 *sexies* e ss. del CC..II.. il previsto **rispetto delle cause legittime di prelazione** implica che i creditori privilegiati, assistiti da ipoteca, pegno, privilegi generali o speciali, hanno il diritto di essere soddisfatti prima e in misura prioritaria rispetto ai creditori chirografari, mediante le risorse derivanti dalla liquidazione dei beni oggetto della proposta concordataria.

Ritiene il Collegio che la proposta di pagare il credito erariale (non *) nella misura del 6,50% pari o di poco superiore alla percentuale del 5% che nella proposta (cf supra) viene prevista per il soddisfacimento dei crediti chirografari è in aperta violazione dell'art. 25-sexies e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa.

Pagare un creditore privilegiato con la stessa percentuale (o una percentuale inferiore) destinata ai creditori chirografari viola direttamente la graduatoria legale delle cause di prelazione.

Per scrupolo, si evidenzia che questa stringente regola di graduazione è a garanzia dei creditori, quale contrappeso al fatto che, a differenza di quanto accade nel concordato preventivo, in quello semplificato i creditori non votano.

Si tratta di rilievo critico dirimente, che assorbe ogni altra questione, eccezione, motivo o difesa.

Ne consegue la conferma, del provvedimento oggetto di reclamo.

§§§

5. Le spese

Segue la soccombenza il regime delle spese, che sono liquidate in favore della reclamata costituita * a carico della * * , come in dispositivo, secondo i parametri indicati nella tabella 12 del contenzioso in grado di Appello, allegata al d.m. Giustizia 147/2022 - come espressamente previsto dall'art. 4, co. 10 *sexies,* del d.m. 147/2022 - considerando quelli fissati per le cause di valore indeterminato (*in termini Cass. S.U. 24 luglio 2007 n. 16300 est. * Cass. 10277/2014, Cass. 1346/2013*) di bassa complessità.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, nella composizione indicata in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa così provvede:

-- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il decreto che ne forma oggetto;

--condanna la reclamante " * a rifondere alla reclamata costituita * Direzione provinciale di * le spese di lite, che liquida in euro 7.000,00 per onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP.

Si comunichi.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.9.2026.

Il giudice estensore Il Presidente

Dott.ssa Erminia Catapano dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo